

Convenzioni e accordi in materia di separazione personale e di divorzio

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n.132/2014 convertito con Legge 162/2014 i coniugi che **consensualmente** intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio possono:

- 1) Avvalersi della procedura di negoziazione assistita, che consiste in un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte;
- 2) Rivolgersi all'ufficiale dello stato civile ma solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.

Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziari, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale.

SE NON C'E' ACCORDO TRA LE PARTI LA COMPETENZA RESTA AL TRIBUNALE.

ACCORDO MEDIANTE NEGOZIAZIONE ASSISTITA DAVANTI ALL'AVVOCATO (art.6)

L'art.3 della Legge n.162/2014 prevede, a decorrere dall'11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le **soluzioni consensuali** di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Coloro che sono interessati ad adottare tale nuova procedura devono rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura prevede:

- 1) Che l'accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica:
 - In assenza di figli;
 - In assenza di figli minori;
 - In presenza di figli maggiorenni autosufficienti non portatori di handicap grave.
- 2) Che l'accordo debba essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).
 - In presenza di figli minori;
 - di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
 - di figli maggiorenni non autosufficienti.

Entrambi gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l'accordo **TASSATIVAMENTE** entro 10 giorni al Comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini di cui almeno uno italiano)

Potrà essere inoltrato da entrambi gli avvocati un unico accordo munito del prescritto nulla osta o autorizzazione da parte del P.M. a condizione che la nota di trasmissione sia sottoscritta da entrambi gli avvocati, mediante una delle seguenti modalità:

- PEC (documento con firma digitale)
- A: comune.venosa@certposta.biz
- raccomandata con avviso di ritorno: Comune di Venosa = Ufficio Stato Civile, Via Vittorio Emanuele II n. 208 85029 Venosa (PZ)
- Consegna a mano

All'avvocato che viola l'obbligo di trasmissione entro 10 giorni, è applicabile la sanzione da 2.000 a 10.000 euro.

ACCORDO DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE (ART.12)

L'art.12 della Legge n.162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere **consensualmente** un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi.

Questa procedura è attivabile alla seguenti condizioni:

- Consenso di entrambi i coniugi;
- ASSENZA di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave (art.3, c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti;
- L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale (trasferimento di beni aventi valore economico dall'uno all'altro coniuge, quali la casa coniugale, l'assegno di mantenimento, l'auto, i mobili ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).

Nell'accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.

Per una maggiore riflessione da parte dei coniugi, è previsto un doppio passaggio dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile a distanza di un periodo non inferiore ai 30 giorni.

La procedura davanti all'ufficiale di stato civile del comune si svolge secondo le seguenti fasi e modalità:

1. I coniugi, o uno solo di loro, devono contattare l'ufficiale dello stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Per consentire all'ufficio l'acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili l'apposita dichiarazione presente su sito www.comune.venosa.pz.gov.it
amministrazione trasparenza = Modulistica = Servizi demografici.

Entrambe le dichiarazioni possono essere:

consegnate all'ufficio di stato civile:

Via fax al numero :0972/308637

Via mail agli indirizzi:

PEC: comune.venosa@certposta.biz

e-mail: antonetta.polesino@comune.venosa.pz.it

L'Ufficiale di stato Civile procede alla verifica dei dati dichiarati acquisendo d'ufficio i relativi certificati (in caso di divorzio è opportuno produrre la sentenza di omologa o la sentenza passata in giudicato)

- 3) ACCORDO: il giorno fissato per l'appuntamento si dovranno presentare **personalmente e congiuntamente** - entrambi i coniugi per rendere davanti all'ufficiale di stato civile la dichiarazione per la separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento o per modificare le

condizioni di separazione o divorzio. Dovranno presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile muniti della seguente documentazione:

- Documento d'identità
- Sentenza di separazione (nel caso di divorzio)
- Precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni)
- Ricevuta di versamento di EURO 16,00 effettuato sul c.c. (o altro) intestato a Comune di Venosa (Causale: DIRITTO FISSO Art.12 l.162/2014);

L'atto contenente l'accordo è compilato, sottoscritto e iscritto nei registri di stato civile.

L'ufficiale id stato civile concorda con i coniugi una data per un ulteriore appuntamento (non prima di trenta giorni dalla data dell'accordo) per la conferma dell'accordo.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l'accordo è immediatamente efficace e non necessita della conferma.

- 3) **CONFERMA DELL'ACCORDO:** il giorno fissato per l'appuntamento si dovranno presentare – **personalmente e congiuntamente** – entrambi i coniugi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per la conferma della volontà di separarsi o divorziare.

LA CONFERMA DELL'ACCORDO FA SI' CHE LA SEPARAZIONE O IL DIVORZIO DIVENTINO DEFINITIVI E FARA' DECORRERE GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE O DIVORZIO DALAL DATA DELLA SUA PRIMA SOTTOSCRIZIONE;

LA MANCATA COMPARIZIONE NEL GIORNO ED ORARIO CONCORDATI,SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO,VARRA' QUALE RINUNCIA E QUINDI MANCATA CON FERMA DELL'ACCORDO.

-